

Regolamento 30 aprile 2009, n. 5

recante modificazioni al

“Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione scientifica ad attività di ricerca (assegni di ricerca)”

Testo coordinato

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per il conferimento di assegni per la collaborazione scientifica ad attività di ricerca (assegni di ricerca) di cui alla legge 449/97, art. 51, comma 6, al D.M. 11/2/1998, alla circolare ministeriale 12/3/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.2

1. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati, intendendo per laureati coloro che hanno conseguito il diploma di Laurea secondo l'ordinamento antecedente l'entrata in vigore del D.M. 509/99 o che hanno conseguito la Laurea specialistica o la Laurea magistrale, in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca con esclusione del personale di ruolo delle Università, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, degli enti pubblici e delle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 593 del 30/12/93 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI.

2. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati con lo stesso soggetto, nel limite massimo di otto anni, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca.

3. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

4. L'attività di ricerca ha carattere continuativo e temporalmente definito, deve essere svolta in collaborazione con il personale docente e non docente ed in condizione di autonomia, nei limiti del progetto predisposto dalla struttura e senza orario di lavoro predeterminato.

5. Gli assegnisti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, a domanda degli stessi, possono svolgere attività assistenziale coerente al progetto di ricerca da loro svolto e sotto la supervisione del responsabile scientifico, purché in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di medico.

Art. 3

1. Annualmente, in base alle disponibilità di bilancio il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, fissa il numero e l'importo lordo di ciascuna annualità degli assegni per la collaborazione scientifica all'attività di ricerca di cui alla legge

449/97 art. 51, comma 6, stabilendo altresì il termine per la presentazione al Rettore delle istanze relative da parte delle strutture interessate ed il termine entro cui debbono svolgersi le elezioni di cui al seguente articolo 6, comma 1.

Art. 4

1. I Dipartimenti e i Centri interdipartimentali, presentano, nel termine fissato dal Senato Accademico articolati progetti di ricerca per i quali richiedono gli assegni, indicando il responsabile scientifico, l'area scientifico-disciplinare (ex quota 60%) ed il settore di riferimento, le annualità che si ritengono necessarie per il completamento della ricerca, la disponibilità a cofinanziare gli assegni.
2. L'assegnista opererà nell'ambito del progetto di ricerca cui l'assegno è stato destinato, per tutta la durata del medesimo. Fatte salve rimodulazioni alla fine del I quadriennio. L'assegnista opererà nelle strutture che hanno proposto il progetto di ricerca e all'interno del quale la ricerca si svolge. Fatta salva la possibilità, indicata dal responsabile scientifico del progetto, di svolgere parte della ricerca in altre strutture, enti e istituzioni di ricerca e produttive.

Art.5

1. Il Senato Accademico ripartisce il numero di annualità per la aree scientifico-disciplinari, riservandone, eventualmente, una quota da attribuire a strutture dell'Ateneo.
2. Il Senato Accademico predetermina, inoltre, i criteri secondo cui ripartire le annualità nell'ambito delle aree scientifico-disciplinari e i criteri per l'assegnazione delle annualità direttamente alle strutture; fissa un termine improrogabile per la conclusione dei lavori delle Commissioni di cui al seguente articolo 6, comma 1.

Art.6

1. Per la ripartizione degli assegni all'interno delle aree scientifico-disciplinari viene eletta da ciascuna area una Commissione composta, a seconda della consistenza, da tre o cinque componenti, garantendo la rappresentanza di tutte le componenti accademiche. La Commissione dura in carica due anni. I suoi membri non sono riconfermabili. I lavori delle Commissioni dovranno improrogabilmente concludersi entro il termine stabilito dal Senato Accademico.
2. Per la attribuzione degli assegni destinati direttamente alle strutture, il Senato Accademico nomina una Commissione interdisciplinare i cui lavori si terranno successivamente alla conclusione dei lavori delle Commissioni di area scientifico-disciplinare.
3. Ciascuna struttura, in relazione alle disponibilità di bilancio, può finanziare direttamente assegni per la collaborazione scientifica sulla base di specifici progetti di ricerca.

Art. 7

Le strutture cui l'assegno è stato attribuito emanano un apposito bando con

l'indicazione: del titolo della ricerca relativa; dell'importo; della durata; del termine di scadenza per la presentazione delle domande; dei criteri che verranno utilizzati per la valutazione comparativa dei candidati sulla base degli indirizzi dettati dal Senato Accademico.

Art. 8

1. La valutazione comparativa, per l'attribuzione di ciascun assegno, è affidata ad una Commissione, di tre componenti, di cui farà parte il responsabile scientifico del progetto cui è stato destinato l'assegno, designata dal Consiglio della struttura cui l'assegno è stato attribuito. La valutazione verterà sull'esame dei titoli e su un colloquio.
2. La graduatoria dei candidati che si sono sottoposti a valutazione comparativa viene opportunamente pubblicizzata. I giudizi riportati da ciascun candidato sono pubblici e a disposizione degli interessati.
3. Ciascuna Commissione è tenuta a comunicare al Direttore della struttura proponente e al Rettore i nominativi dei vincitori degli assegni.

Art. 9

1. Il candidato che ha avuto la migliore valutazione comparativa, stipula con l'Università un contratto che disciplina la collaborazione per attività di ricerca, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge n. 449/97.
2. Ove entro 30 giorni dalla comunicazione il candidato che precede in graduatoria non abbia perfezionato la stipula del contratto, si procederà, alle stesse condizioni, alla stipula del contratto con il candidato in posizione immediatamente successiva.
3. Ove nel corso del quadriennio, per qualsiasi ragione (dimissioni, rinuncia, incompatibilità etc.), si verifichi l'impossibilità a continuare la collaborazione ad attività di ricerca, si procederà alla stipula del contratto con il candidato che risulta in graduatoria, in posizione immediatamente successiva, previa esplicita richiesta del responsabile scientifico del progetto e purché sussista un residuo temporale di almeno 9 mesi al completamento del quadriennio. In assenza di tali condizioni i fondi a tal uopo destinati saranno acquisiti al bilancio dell'Ateneo. Qualora non risulti altro candidato in graduatoria, previa esplicita richiesta, si procederà a ribandire l'assegno con riferimento alle annualità residue e comunque, ove si verificasse l'assenza di domande di partecipazione, per un massimo di tre volte.
4. Il contratto non dà titolo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art.10

1. Il titolare dell'assegno, dopo il I ed il III anno di attività ed, eventualmente, in caso di continuazione dell'attività del secondo quadriennio, dopo il V ed il VII anno di attività, presenta al Consiglio della struttura una dettagliata relazione accompagnata dal parere del responsabile scientifico in relazione alla conferma o al rinnovo della

borsa. Il Consiglio ne prende atto e la trasmette, con proprio parere, alla competente Commissione d'area.

2. La conferma o il rinnovo, previa acquisizione degli atti di cui al punto 1, saranno disposti con decreto rettorale, sottoposto alla ratifica del Senato Accademico.

3. Allo scadere del II, IV e VI anno, il titolare dell'assegno, che intende proseguire nell'attività di collaborazione scientifica per attività di ricerca, sottopone i titoli scientifici (pubblicazioni su riviste, libri, capitoli di libro, voci enciclopediche, relazioni a congressi, convegni, seminari nazionali ed internazionali, presenza in comitati scientifici, partecipazione a *board* di riviste, attività di *editor*, etc.) maturati durante gli anni di fruizione dell'assegno nonché altri titoli, a suo avviso, utili per la valutazione e le relazioni dei Comitati d'Area relative agli eventuali rinnovi precedenti, disponibili presso l'ufficio competente, all'esame di una Commissione nominata con Decreto Rettoriale. Il giudizio positivo della Commissione consentirà il rinnovo della borsa.

4. La Commissione di cui al comma precedente è così composta:

- un professore di I o di II fascia, ovvero un ricercatore confermato dell'area in cui insiste l'assegno di ricerca, appartenente alla struttura in cui l'assegno è stato fruito, con esclusione del responsabile del progetto di ricerca su cui insiste l'assegno;
- due docenti di ruolo che prestano servizio in altri Atenei di cui possibilmente uno in Atenei stranieri.

I componenti la Commissione saranno nominati dal Rettore, in seguito a sorteggio fra tre terne di nomi indicate dalla struttura. I lavori della Commissione saranno condotti per via telematica. La Commissione è chiamata a fornire un giudizio motivato sulle attività e sui titoli forniti dal candidato, con le modalità di cui al seguente comma. Il giudizio motivato dovrà esprimere chiaramente il parere della Commissione in relazione al rinnovo o meno della borsa.

5. Ai fini della procedura di cui al comma 3, il responsabile scientifico propone alla struttura presso cui si è svolta l'attività dell'assegnista sessanta giorni prima della scadenza dell'anno al termine del quale è prevista la presente procedura di valutazione, motivata richiesta di rinnovo della borsa. Qualora tale richiesta sia già stata formulata entro i termini previsti per l'eventuale rinnovo del secondo quadriennio dell'assegno di ricerca, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, essa si intende già acquisita agli atti della procedura di valutazione. La struttura provvede a trasmettere al Rettore la richiesta di rinnovo accompagnata da tre terne di nomi da utilizzare per la designazione della Commissione. Entro i venti giorni successivi alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione, il titolare dell'assegno deposita, presso l'Ufficio Affari Generali dell'Università, una dettagliata relazione sull'attività svolta durante tutti gli anni precedenti, i titoli prodotti nel periodo in cui ha fruito dell'assegno, ed i documenti che ritiene utili ai fini della valutazione della Commissione. Tale documentazione è la sola che può essere considerata ai fini della valutazione. Negli stessi termini, l'assegnista è tenuto a trasmettere, anche per via telematica, a ciascun membro della Commissione, la stessa documentazione depositata presso l'Ufficio Affari Generali dell'Università. La commissione dovrà completare i lavori entro quaranta giorni dalla data di nomina e trasmettere copia dei verbali e del giudizio finale al Rettore.

Entro trenta giorni dalla fine dei lavori della Commissione, sulla base del giudizio finale formulato da essa, il Rettore, con decreto da sottoporre alla ratifica del Senato

Accademico, formalizzerà la conferma o il rinnovo della borsa o, in caso di valutazione negativa, disporrà la cessazione del rapporto di collaborazione.

Art. 10-bis

Il titolare dell'assegno, nelle more delle procedure di cui all'art. 10 del presente regolamento, potrà continuare a svolgere l'attività di ricerca, previo parere positivo del Dipartimento da assumere prima della scadenza dell'anno.

Ove le procedure di cui sopra si concludano positivamente, la suddetta attività, certificata a cura del responsabile scientifico, sarà imputata all'anno per il quale è richiesta la conferma; ove le procedure stesse si concludano negativamente, l'attività svolta, certificata a cura del responsabile scientifico del progetto, sarà riconosciuta solo a fini economici, ma non costituirà titolo per lo svolgimento di ulteriori attività.

Art. 11

1. L'assegno viene corrisposto in rate mensili.
2. Ad esso si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 476 del 13/8/84 e successive modificazioni ed integrazioni; in materia previdenziale le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e segg. della legge n. 335 del 8/8/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.